

CITTÀ di BISCEGLIE  
Verbale del collegio dei revisori n. 22/2026

L'anno 2026, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 11,00, dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per l'ordine dei lavori relativo al parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 10/02/2026, avente ad oggetto *“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del Tribunale di Trani sez lavoro n. 252/26 (r.g. 3226/25)”*.

Il Collegio ha ricevuto la proposta consigliare per email del 20 aprile 2026, con nota prot. C.A883.1.2026-04-20.0030347 di pari data, con i seguenti documenti: nota di debito dell'avvocato di controparte; sentenza Tribunale di Trani n. 252/2026; relazione dell'avvocatura comunale sul caso; richiesta di variazione per provvista fondi; prenotazione di impegno n.1202/2026; schema di deliberazione comunale, in cui sono riportati i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026–2028 è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 gennaio 2026, con delibera n.14.

La vicenda attiene a contenzioso in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in favore dei lavoratori, in questo caso per servizi ambientali commessi dal Comune. Il dipendente aveva agito per la corresponsione di proprie spettanze.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con la sentenza sopra richiamata, ha condannato il Comune di Bisceglie al pagamento di euro 6.649,29 oltre accessori, in favore del dipendente dell'appaltatore e al pagamento di euro 2.700,00 oltre accessori in favore del difensore antistatario di controparte. L'importo complessivo riveniente dalla sentenza, giusta nota summenzionata, comprensivo di accessori, è pari ad euro 10.680,23.

Dalla documentazione allegata emerge che il giudizio risultava parzialmente inserito nel Fondo Rischi Contenzioso e che per la residua somma è stata richiesta variazione di bilancio mediante utilizzo di fondi disponibili.

Quanto alla vicenda, al fine della verifica in ordine al se le somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, il Collegio osserva che il debito scaturisce da sentenza del Tribunale del Lavoro, costituente titolo esecutivo e, pertanto, sottratto a discrezionalità quanto all'an ed al quantum.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera a), D. Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio. Ne discende il parere favorevole al riconoscimento dello stesso, per complessivi € 10.680,23.

L'organo di revisione prende atto che è indicata, nello schema di deliberazione, la modalità di copertura del citato debito fuori bilancio, mediante utilizzo parziale del Fondo Rischi Contenzioso e prenotazione contabile n.1202/2026 sul capitolo 3135.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti.

Del che è verbale, redatto alle ore 11,45.

Mario Aulenta

Arcangelo Bicchieri

Sandro Tramacere

